

Sent. n. 140  
del 22.01.2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Prima Sezione Civile

MO  
22.01.2019  
17.10.2018  
09.01.2019  
22.01.2019

composta dai magistrati:

- 1) Dott. Veronica Milone Presidente
- 2) Dott. Monica Zema Consigliere
- 3) Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 170 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 avente come oggetto: Opposizione a D.I. - Contratti di conto corrente

tra

(  
 \_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore pro tempore  
 \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cessionaria  
 del credito da parte del Banco di Sicilia S.p.A., elettivamente domiciliata in  
 Catania, Via Musumeci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Antonio Castro  
 ( \_\_\_\_\_ - FAX: 095/22463194 - PEC:  
 antonio.castro@pec.avvocatocastro.it ) che la rappresenta e difende

appellante

e

(  
 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ F  
 \_\_\_\_\_) entrambi residenti \_\_\_\_\_, elettivamente \_\_\_\_\_

I  
.....)  
.....) che li rappresenta e difende

appellati

### Conclusioni delle parti

All'udienza Collegiale del 27.06.2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione con i termini di legge.

### IN FATTO ED IN DIRITTO

Con Decreto Ingiuntivo N. 205/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.03.2010 e notificato il 12.04.2010, ..... A. ingiungeva a ..... il pagamento della somma di € 192.219,67, oltre interessi ragguagliati ai tassi medi trimestralmente vigenti ai sensi della Legge n. 108/96 per le aperture di credito in conto corrente, oltre € 5.000,00, dal 30.06.2007 fino al soddisfo (somma riconosciuta dai debitori con ricognizione di debito dell' 08.07.2009) e spese del procedimento sommario.

Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, notificato in data 18.05.2010, ..... convenivano in giudizio

..... dinanzi il suddetto Tribunale, contestando il credito da quest'ultima vantato. A sostegno dell'opposizione, deducevano: 1) la nullità del Decreto Ingiuntivo per essere stato emesso illegittimamente su un documento non costituente titolo idoneo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c. e dell'art. 50 del D. Lgs. 385/93; 2) l'inesistenza del credito vantato dalla Banca, l'illegittimità in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità, inefficacia ed erronea applicazione delle clausole attinenti i tassi di interessi passivi al saggio ultralegale, l'applicazione di commissioni

F.P.

di massimo scoperto mai accertate e sottoscritte dai debitori. Pertanto, chiedevano la revoca dell'opposto D.I.

Nel giudizio di prime cure si costituiva la ( ), contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto; deduceva, in particolare che il titolo posto alla base del Decreto Ingiuntivo era un atto "di ricognizione di debito" contenuto in una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 08.07.2009 - ove il credito ingiunto era stato espressamente accettato dai debitori.

Esaurita l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza N. 07/2014 del 07.01.2014, resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 2140/2010, accoglieva l'opposizione proposta da ( ), per l'effetto, revocava il Decreto Ingiuntivo n. 205/2010; condannava la ( ), in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli opposenti delle spese processuali, che liquidava in € 7.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. 

Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 26.02.2014, proponeva appello la ( ), deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, per le ragioni illustrate in seno all'atto di appello.

Nel presente giudizio si costituivano ( ), chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato, con la conferma dell'impugnata sentenza.

Assunta l'istruttoria, la Corte con Ordinanza del 03.04.2014, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.

All'udienza Collegiale del 27.06.2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione con i termini di legge.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per *"violazione dell'art. 1988 c.c. - sull'inversione dell'onere probatorio - sulla ricognizione di debito e sulla transazione non novativa"*. Sul punto deduce che, con atto dell'08.07.2009, le parti hanno concordato di transigere l'esposizione debitoria derivante dai conti correnti pari ad € 192.219,67 mediante il versamento dilazionato della minor somma di € 67.000,00, fermo restando che il mancato rispetto di tale accordo transattivo - avente natura "non novativa" - avrebbe fatto rientrare la cessionaria del credito nel pieno diritto del suo credito nell'originario importo. La Banca appellante evidenziava che con la suddetta scrittura privata

› si erano riconosciuti espressamente debitori del superiore importo e che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito operata dagli stessi avrebbe dovuto dispensare la promissaria "dall'onere di provare il rapporto fondamentale nella sua esistenza, validità ed efficacia". Con la conseguenza che il Tribunale ha errato nell'aver posto l'onere probatorio a carico dell'odierna appellante.

2. Con il secondo motivo di appello si lamenta *"l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure in ordine all'individuazione del soggetto su cui far ricadere l'onere probatorio, in contrasto con le dichiarazioni di scienza effettuate dai debitori appellati in seno alla ricognizione di debito dell'08.07.2009"*. In merito deduce che

- sui quali gravava l'onere probatorio - non hanno dimostrato l'inesattezza del calcolo degli interessi richiesti, l'asserita

capitalizzazione e/o l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto e le altre nullità dedotte con l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo.

3. Con il terzo motivo di gravame la ~~\_\_\_\_\_~~ A. censura che a fronte della documentazione contrattuale prodotta a corredo del ricorso per Decreto Ingiuntivo (estratto conto certificato ex art. 50 TUB, contratto di apertura di conto corrente e relative condizioni economiche, di cui all'art. 8 ), da cui risulta che *"il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita: su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"* gli odierni appellati - su cui gravava l'onere della prova diretta a sconfessare una ricognizione di debito stipulata dagli stessi - avrebbero dovuto provare che invece sul saldo periodico dei conti correnti di cui trattasi, il Banco di Sicilia S.p.A. cedente aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, limitandosi gli appellati a contestare il credito con doglianze generiche.

4. Con il quarto motivo di appello si lamenta *"l'erronea condanna delle spese processuali per violazione del D.M. 140/2012"*. Nello specifico, l'appellante rileva che, essendo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 140/2012 compreso nella fascia da € 100.001,00 a 500.000,00 (valore della domanda € 192.000,00), il primo Giudice ha errato nel considerare la fase istruttoria e la fase decisionale - mai svolta dagli appellati, dovendo liquidare la minor somma pari ad € 4.900,00.

5. Per questioni di connessione e di ordine logico i primi tre motivi dell'interposto gravame possono essere trattati congiuntamente.

6. Nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 08.07.2009 così si legge testualmente:....." *le parti si danno reciprocamente atto con la presente scrittura privata aventi agli effetti di ricognizione di debito che l'importo*

complessivo dovuto per i titoli di cui alla presente ammonta ad € 192.219,67, oltre interessi ragguagliati ai tassi medi trimestralmente vigenti ai sensi della legge antiusura. La ricognizione di debito ha efficacia nei confronti dei fideiussori nei limiti dei tetti massimi rispettivamente previsti nelle lettere di fideiussione. La sofferenza sul credito complessivamente determinato e quantificato come sopra viene integralmente definita tramite versamento della somma di € 67.000,00 oltre spese legali. Tali somme saranno versate ..... ciascuna con scadenza mensile al giorno 30 di ogni mese successivo.... Resta espressamente inteso che la presente non comporta novazione del rapporto originario e che il negozio di rinuncia al residuo credito si risolverà ipso iure nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.....conseguentemente, la società cessionaria rientrerà nel pieno diritto del suo credito nell'originaria consistenza ed imputerà al credito originario sopra determinato le somme eventualmente versate in adempimento parziale dell'accordo di definizione transattiva...." Da quanto sopra si evince chiaramente la natura non novativa della transazione de quo e, risultando pacifico l'inadempimento dei debitori legittimamente la Banca ha agito per il credito nel suo originario ammontare, per essere stato riconosciuto ed accettato espressamente dai suddetti debitori nella ricognizione di debito effettuata con la su citata scrittura privata. Secondo consolidata giurisprudenza qualora un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e quest'ultima non rivesta carattere novativo, il venir meno dell'accordo transattivo fa rivivere l'accordo originario, al contrario, invece, se le parti espressamente ed oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo. Se ne desume, quindi, che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (art. 1965 comma 1 c.c.) e questo perché in tal caso l'accordo non sostituisce la situazione preesistente,

ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti ( Cass. Civ. n. 24377/2006; Cass. Civ. Sez. III n. 8983/2005).

Posto che la transazione intervenuta *inter partes* non ha carattere novativo e che è incontestato l'inadempimento della stessa, legittimamente l'appellante ha agito sulla base della ricognizione di debito contenuta nel suddetto documento contrattuale.

Come è ben noto, la ricognizione di debito è un **atto unilaterale recettizio di carattere negoziale a contenuto patrimoniale**, con cui un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto per una determinata somma. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta, fino a prova contraria. La ricognizione di debito, pertanto, non è un atto costitutivo di un nuovo rapporto debitorio, ma **mera astrazione processuale della causa debendi**, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa, ove giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto (v. Cass. Civ. 6559/2017; Cass. Civ. 24546/2016; Cass. Civ. 10663/2014; Cass. Civ. 19792/2014; Cass. Civ. 13776/2014; Cass. Civ. 21098/2013). La ricognizione di debito non può mai prescindere dal rapporto sottostante, né costituire un'autonoma fonte di obbligazione (avendo soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale), ma è idonea a determinare una presunzione *juris tantum* della sussistenza del debito, con inversione dell'onere della prova.

Al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l'inadempimento e richiedere la condanna

all'adempimento dello stesso, allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito; l'accoglimento della domanda, infatti, non è subordinato all'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante. In altri termini è stabilita a favore del promissario una "*relevatio ab onere probandi*"; per contro, l'inesistenza del rapporto fondamentale, così come l'invalidità o l'estinzione, deve necessariamente essere dimostrata dal promittente per paralizzare le pretese creditorie, quando il titolo è indicato dall'attore o risulta dal riconoscimento di debito, l'onere probatorio gravante sul debitore ha ad oggetto proprio quello specifico rapporto (v. Cass. n. 14066/2010).

Per quanto sopra esposto, diversamente da quanto assunto dal Tribunale, a seguito dell'inversione dell'onere della prova sancito dall'art. 1988 c.c., gli odierni appellati non hanno sconfessato la ricognizione di debito dagli stessi accettata, né hanno dimostrato in giudizio l'asserita invalidità e/o nullità del rapporto sottostante, ossia la nullità delle clausole contrattuali, l'erroneità del calcolo degli interessi richiesti, la capitalizzazione degli interessi e l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto - in violazione delle condizioni contrattuali stabilite - limitandosi a formulare delle censure molto generiche. Per converso, la banca appellante ha allegato la scrittura privata dell'08.07.2009 che documenta l'espreso riconoscimento di debito effettuata da (con ulteriore documentazione a corredo del proprio credito).

7. Pertanto, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

8. Resta assorbito il quarto motivo di gravame.

9. La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione della regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, tenuto conto dell'esito della lite, che vede la parte vittoriosa, e ciò in virtù del principio della valutazione unitaria della soccombenza all'esito complessivo della lite (v. Cass. Civ. Sez. III 29.09.2017 n. 18331).

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio - liquidate come da dispositivo - vanno poste a carico degli odierni appellati, in via solidale, ed in favore della

Occorre precisare che le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate secondo lo scaglione di riferimento dei parametri vigenti di cui al D.M. n° 55 del 10.03.2014, mentre quelle di primo grado di giudizio con l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. di Giustizia del 20.07.2012 n. 140 vigenti all'epoca.

**P.Q.M.**

la Corte di Appello di Catania - I<sup>a</sup> Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 170/2014 R.G. sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. 7/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 07.01.2014, depositata in pari data, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:


1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta dagli odierni appellati, confermando il Decreto Ingiuntivo N. 205/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.03.2010;
2. Condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore della , che liquida in complessivi € 5.500,00, di cui € 250,00 per spese ed € 750,00 per compensi del procedimento monitorio, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, oltre I.V.A. e C.P.A.

3. Condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della *.....*, che liquida in complessivi € 14.090,00, di cui € 1.090,00 per spese di contributo unificato e notifica, € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura di legge, oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Catania il 09 Gennaio 2019 nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile.

*Il Giudice Ausiliario relatore*

Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzarica



*Il Presidente*

Dott. Veronica Milone

